



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Buras n. 30

Data di pubblicazione: 07 luglio 2022

Il seguente documento è una copia dell'atto. La validità legale è riferita esclusivamente al fascicolo in formato PDF firmato digitalmente.

Parte prima

Leggi regionali

Leggi regionali

Legge regionale 06 luglio 2022, n. 11

Rafforzamento delle strutture sanitarie regionali per le attività di contrasto alla pandemia da Covid-19.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Regione promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla proroga dei contratti e alle stabilizzazioni

1. È autorizzata la spesa di euro 20.000.000 al fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d'attesa e per consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l'emergenza da Covid-19; le aziende del Servizio sanitario regionale, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio e di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore sono autorizzate, nei limiti delle risorse stanziare dall'articolo 4, a prorogare non oltre il 31 dicembre 2022 gli incarichi in essere conferiti ai sensi degli articoli 2 bis, comma I, lettera a), limitatamente ai medici specializzandi, commi 3 e 5 del medesimo articolo 2 bis e commi I e 5 dell'articolo 2 ter del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; sono inoltre autorizzate le proroghe, entro gli stessi termini, del personale amministrativo assunto per le medesime finalità.

2. Le aziende del servizio sanitario regionale, in attuazione dell'articolo I, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), per le finalità di cui al comma I, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nei rispettivi bilanci, provvedono all'assunzione a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

personale, del personale del ruolo sanitario e del ruolo socio-sanitario, anche qualora non più in servizio, in possesso dei seguenti requisiti:

a) personale reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui all'articolo 2 ter del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi);

b) personale che abbia maturato al 30 giugno 2022 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario regionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022.

3. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto mediante procedure diverse da quelle indicate nel comma 2, lettera a), si provvede previo espletamento di prove selettive.

4. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per materia, adotta una deliberazione con la quale sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attuazione delle procedure di stabilizzazione di cui al comma 2.

5. È autorizzata la spesa di euro 6.000.000 per la proroga, non oltre il 31 dicembre 2022, dei medici delle Unità speciali di continuità assistenziale (USCA) ai medesimi termini ed alle medesime condizioni previste dall'articolo 4 bis del decreto legislativo n. 18 del 2020, ove necessario per assicurare il contrasto della recrudescenza della pandemia da Covid-19 e in ragione dell'effettivo fabbisogno assistenziale.

6. Al fine di assicurare i livelli essenziali di assistenza, i medici di cui al comma 5, previo accordo aziendale con le organizzazioni sindacali, possono essere utilizzati per la copertura dei posti carenti di continuità assistenziale e di guardia turistica con le remunerazioni previste dall'Accordo collettivo nazionale vigente.

Art. 2

Norme in materia di specialistica ambulatoriale

1. Le risorse di cui all'articolo 8 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità 2019), come modificato dalla legge regionale 16 settembre 2019, n. 16, articolo I, comma 2, lettera c), destinate per le annualità 2019, 2020 e 2021 all'integrazione delle risorse del capitolo SC05.6003 al fine di incentivare lo smaltimento delle liste d'attesa e non spese dall'Azienda per la tutela della salute (ATS) sono destinate, fino a un massimo di 8.000.000 di euro, all'integrazione del fondo per l'accordo integrativo per gli specialisti ambulatoriali (missione 13 - programma 03 - titolo 1 - capitolo SC05.6003) per il riconoscimento, previo accordo regionale,



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

delle prestazioni aggiuntive degli specialisti ambulatoriali.

2. Le eventuali risorse residue possono essere utilizzate per l'acquisto di prestazioni sanitarie di assistenza specialistica ambulatoriale da soggetti privati accreditati, tenendo conto dei criteri relativi al necessario riequilibrio territoriale. Per le risorse di cui al periodo precedente non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 14, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) e del successivo decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili), articolo 45, comma 1 ter.

Art. 3

Termini per l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie e per l'accreditamento

1. Con deliberazione della Giunta regionale adottata entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati espressamente i termini di conclusione dei procedimenti di cui gli articoli 28 e 29 della legge regionale 11 settembre 2020, n. 24 (Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore), i quali, in quanto ricadenti tra i procedimenti di particolare complessità sulla base della classificazione di cui alla legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24 (Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi), richiedono per la loro conclusione termini superiori ai novanta giorni.

Art. 4

Norma finanziaria

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 26.000.000 per l'anno 2022, si provvede quanto ad euro 19.636.000 mediante pari riduzione delle risorse iscritte in conto della missione 13 - programma 01 - titolo I, SC05.5002, quanto a euro 364.000 mediante pari riduzione delle risorse iscritte in conto della missione 13 - programma 05 - titolo 2, capitolo SC05.0053 e quanto a euro 6.000.000 mediante utilizzo dell'accantonamento iscritto per l'anno 2022 in conto della missione 20 - programma 03 - titolo I "Fondo speciale per fronteggiare spese dipendenti da nuove disposizioni legislative".

2. Nel bilancio di previsione regionale per gli anni 2022-2024 sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

in aumento

missione 13 - programma 01 - titolo 1

2022 euro 26.000.000

in diminuzione

missione 13 - programma 01 - titolo 1 - SC05.5002

2022 euro 19.636.000

missione 13 - programma 05 - titolo 2 - SC05.003

2022 euro 364.000

missione 20 - programma 03 - titolo 1

2022 euro 6.000.000.

Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS), con effetti giuridici dal 1° luglio 2022.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Data a Cagliari, addì 6 luglio 2022

Solinas